SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Regione Liguria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Puglia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. **164**.

Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, e in particolare gli articoli da 1 a 5 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Vista la decisione 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, concernente l'attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente ad oggetto il miglioramento della sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri obblighi nei confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la bandiera nazionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO è depositaria e per la quale è richiesto un certificato;

b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

d) certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;

e) audit IMO: attività di controllo, consulenza e verifica condotta in conformità alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.

Art. 3.

Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera

1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la bandiera nazionale, l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e nazionali applicabili.

2. L'attività di verifica di cui al comma 1, comprende:

a) l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave è in esercizio;

b) il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di controllo da parte dello stato di approdo;

c) se necessario, la consultazione della precedente Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o deficienze già individuate.

3. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti le deficienze già accertate e non risolte all'atto del cambio di nazionalità ed ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.

Art. 4.

Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale

1. Quando l'Amministrazione è informata che una nave di bandiera nazionale è stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, fatte salve le attività di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilità, adotta le procedure di seguito indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:

a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvederà affinché l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;

b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvederà affinché l'organismo riconosciuto, effettui, per conto dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate.

2. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facoltà di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.

Art. 5.

Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale

1. Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:

a) elementi di identificazione e riconoscimento della nave;

b) date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari e date degli audit;

c) identificazione degli organismi riconosciuti cui è demandata l'attività di certificazione e classificazione della nave;

d) identificazione dell'autorità competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;

e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;

f) informazioni sui sinistri marittimi;

g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.

Art. 6.

Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO

1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una attività di auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attività di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela della privacy e delle informazioni riservate.

2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17 giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.

Art. 7.

Sistema di gestione della qualità e valutazione interna

1. Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa, attua e mantiene un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle sue attività in quanto Stato di bandiera. Tale sistema è certificato conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili.

2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attività ispettive svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle non conformità rilevate a bordo delle navi di bandiera.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'Amministrazione provvede all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

PALMA, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta, di seguito, il testo degli articoli da 1 a 5 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1. In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi, per i pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.».

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*. — 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

— La Direttiva 2009/21/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

— La decisione del Consiglio 1999/468/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 184.

— Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2011, n. 159.

— La Direttiva 2009/15/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 giugno 2011, n 104, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo degli art. 4 e 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n 104, citato nelle note alle premesse, è il seguente:

«Art. 4 *(Autorizzazione)*. — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.».

«Art. 5 *(Affidamento)*. — 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.

3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

11G0205

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2011.

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. l, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco possono procedere, con le modalità dì cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie". A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto il comma 11 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cu-

mulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-*quinquies* del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonché i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Vista la richiesta dell'Autorità di bacino fiume Liri-Garigliano e Volturno, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 11 del decreto-legge 78/2010 di cumulare le risorse da cessazioni intervenute negli anni 2008 e 2010, per il raggiungimento dell'onere finanziario necessario ad assumere l'unità di personale in relazione alla qualifica corrispondente al proprio fabbisogno;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive e modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011, registro n. 7, foglio n. 293 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale, n. 74 del 31 marzo 2011, di proroga dei termini per le assunzioni sopra richiamate;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Tenuto conto che le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato, nonché il principio del rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno;

Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie Fiscali;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'*iter* procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente dei Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando, per le amministrazioni che non hanno provveduto, gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni. dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché il conseguente divieto sanzionatorio di effettuare assunzioni in soprannumero, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unità di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2011, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Per l'Autorità di bacino fiume Liri-Garigliano e Volturno, le assunzioni autorizzate sono a valere sulle risorse da cessazioni intervenute negli anni 2008 e 2010, ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Le richieste relative a progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto.

3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2012 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 18, foglio n. 222

Tabella

ASSUNZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO ANNO 2011
(Cessazioni anno 2010 – Budget assunzioni 2011)
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2010	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2010	Unità cessate anno 2010	20% unità cessate 2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (di cui n.10 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	26	€ 1.903.495,07	€ 9.524.344,57	€ 1.904.868,91	148	30
CORTE DEI CONTI	32	€ 2.623.322,00	€ 26.215.333,00	€ 5.243.066,60	159	32
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Avvocati dello Stato	3	€ 362.604,51	€ 4.276.114,38	€ 855.222,88	13	3
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Personale amministrativo (di cui n. 2 trattenimenti in servizio)	3	€ 100.393,59	€ 552.489,70	€ 110.497,94	15	3
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	1	€ 101.964,00	€ 632.804,48	€ 126.560,90	6	1
CONSIGLIO DI STATO (trattenimenti in servizio)	4	€ 256.890,23	€ 1.891.189,56	€ 378.237,91	30	6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (di cui n. 33 trattenimenti in servizio)	53	€ 2.272.704,96	€ 11.634.174,58	€ 2.326.834,92	266	53
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D.O.G. (di cui n. 118 trattenimenti in servizio)	240	€ 9.607.667,61	€ 49.812.416,93	€ 9.962.483,39	1330	266
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP. AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (di cui n. 4 trattenimenti in servizio e n. 6 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	40	€ 1.429.422,40	€ 7.250.021,92	€ 1.450.004,38	162	32
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP. GIUSTIZIA MINORILE	5	€ 201.600,65	€ 1.016.400,49	€ 203.280,10	26	5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI	4	€ 145.165,63	€ 1.025.415,84	€ 205.083,17	18	4
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di cui n. 451 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto e n.1 trattenimento in servizio)	584	€ 6.243.677,67	€ 34.653.208,74	€ 6.930.641,75	666	133
MINISTERO DELLA SALUTE	17	€ 631.550,70	€ 4.512.286,12	€ 902.457,22	83	17
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (di cui n.1 trattenimento in servizio)	4	€ 201.090,90	€ 1.025.305,74	€ 205.061,15	16	3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ruolo agricoltura	3	€ 424.809,00	€ 2.137.714,85	€ 427.542,97	35	7
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ruolo ICQRF	3	€ 129.504,00	€ 726.610,00	€ 145.322,00	20	4
MINISTERO DELL'INTERNO (di cui n.1 trattenimento in servizio)	75	€ 3.192.666,88	€ 18.099.247,92	€ 3.619.849,58	377	75
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	59	€ 2.635.591,03	€ 13.179.358,98	€ 2.635.871,80	293	59
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di cui n. 1 trattenimento in servizio)	116	€ 7.918.401,35	€ 39.671.656,58	€ 7.934.331,32	719	144
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	38	€ 2.045.959,00	€ 14.641.973,00	€ 2.928.394,60	236	47
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (trattenimento in servizio)	5	€ 515.876,77	€ 2.711.452,21	€ 542.290,44	70	14
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di cui n.21 trattenimento in servizio)	278	€ 20.787.453,80	€ 103.944.121,50	€ 20.788.824,30	1581	316
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	96	€ 5.546.202,60	€ 27.827.690,40	€ 5.565.538,08	482	96
AGENZIA DELLE DOGANE (di cui n.1 trattenimento in servizio)	62	€ 4.638.846,83	€ 23.214.527,41	€ 4.642.905,48	407	81
AGENZIA DEL TERRITORIO	78	€ 3.623.650,68	€ 20.292.549,46	€ 4.058.509,89	390	78
AUTORITA' DI BACINO FIUMI LIRI - GARIGLIANO E VOLTURNO (cumulo risparmi anni 2008 e 2010)	1	€ 33.059,71	€ 177.110,54	€ 35.422,11	5	1
ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO	12	€ 679.041,91	€ 3.874.111,93	€ 774.822,39	60	12

11A13071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 settembre 2011.

Adozione del Piano antincendi boschivi (piano *AIB)* delle riserve naturali statali della Regione Basilicata: Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi con periodo di validità 2007-2011, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 353/2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di Piano antincendi boschivi per le riserve naturali statali, giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali;

Vista la nota prot. n. 389 Pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 dell'ente gestore Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2011 delle riserve naturali statali Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi e comprendente il parere favorevole del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011 per le riserve naturali statali Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi, predisposto dal Corpo forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Potenza quale ente gestore;

Vista la nota prot. DPN-2008-0005496 del 3 marzo 2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB delle riserve naturali statali Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi e chiede alla Regione Basilicata l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB nell'omologo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa Prot. n. 0115221/75AD del 7 luglio 2011 della Regione Basilicata - Dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilità - Ufficio foreste e tutela del territorio, con la quale si comunica il recepimento e l'avvenuta intesa per il Piano AIB 2007-2011, integrato con il relativo aggiornamento annuale 2011, delle riserve naturali statali Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2007-2011, predisposto per le riserve naturali statali Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Pisconi, Monte Croccia, Agromonte-Spacciaboschi ricadenti nel territorio della Regione Basilicata.

Roma, 15 settembre 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

11A12907

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2011.

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione

nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della Direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008 e la necessità di modificarlo a seguito del citato accordo raggiunto a margine della riunione del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

Considerato altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della Direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;

Vista la necessità di assicurare l'uniformità dell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti redatto a margine della riunione del 15 giugno 2011 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche nell'ipotesi prevista dal successivo art. 3 del presente decreto;

Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle Raccomandazioni e della Metodologia GAFI riviste nel 2003, nonché le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati;

Considerato che gli Stati appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono destinatari della Direttiva 2005/60/CE e a questi fini non sono considerati «terzi»;

Considerato che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata Direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato extracomunitario non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera *b)* dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera *b)* della Direttiva stessa o che la legislazione di tale Stato extracomunitario non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;

Considerato che l'art. 33 della citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della Direttiva 2005/60/CE, i destinatari del decreto non possano ricorrere a soggetti terzi dello Stato extracomunitario oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

Considerato che l'art. 11, comma 4 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede l'obbligo per le succursali italiane degli intermediari finanziari aventi sede in uno Stato estero di cui all'art. 11, comma 1, lettera *n)*, e comma 2, lettera *d)*, di osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal decreto prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, di dare notizia all'autorità di vigilanza di settore, qualora la legislazione dello Stato estero non consenta l'applicazione di misure equivalenti;

Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;

Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della Direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti

situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 6 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Gli Stati extracomunitari che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea;
8. Messico;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.

Art. 2.

La lista di cui all'articolo precedente include, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
10. Bonaire;
11. Sint Eustatius;
12. Saba.

Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetta a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A13067

DECRETO 30 settembre 2011.

Accertamento dell'operazione di acquisto di titoli di Stato a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva, ai sensi del decreto n. 70320 del 5 settembre 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo Unico) testo unico ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il Titolo I, capo II, sezione II del citato Testo Unico, che disciplina il mercato secondario all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 del citato testo unico ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 (decreto cornice per l'anno finanziario 2011), emanato in attuazione dell'art. 3 sopra citato ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto il proprio decreto n. 70320 del 5 settembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2011, con cui, in applicazione della predetta normativa è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 0779237/11 del 21 settembre 2011 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato Testo Unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 12 settembre 2011 gli importi dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risultano così specificati:

a) Buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2007 – 15 aprile 2012 codice titolo IT0004220627: importo nominale acquistato euro 652.000.000,00, per un controvalore pari a euro 667.395.424,87 di cui euro 10.688.524,87 relativi a 150 giorni di dietimi di interesse;

b) Buoni del Tesoro poliennali Indicizzati 15 marzo 2007 - 15 settembre 2023 codice titolo IT0004243512: importo nominale acquistato euro 447.000.000,00. per un controvalore pari a euro 416.689.062,84 di cui euro 6.261.071,48 relativi a 181 giorni di dietimi di interesse;

c) Certificati di Credito del Tesoro 2023 1° luglio 2009 - 1° luglio 2016 codice titolo IT0004518715: importo nominale acquistato euro 301.000.000,00. per un controvalore pari a euro 268.663.220,84 di cui euro 1.361.370,63 relativi a 73 giorni di dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti agli oneri dei prestiti oggetto della presente operazione di acquisto sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione addebitata al conto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" il giorno 12 settembre 2011 fissato per il regolamento, ammonta a euro 1.352.747.708,34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il dirigente generale: CANNATA

11A13070

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sandra María Candal Bello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof. ssa Sandra María Candal Bello;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il titolo di "Licenciada en Filología Italiana" rilasciato il 18 gennaio 2010 da Universidade de Santiago de Compostela (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è in possesso del titolo di "Licenciada en Filología Italiana" sopra indicato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario "Licenciada en Filología Hispánica" conseguito il 6 settembre 2001 presso la Universidade de Santiago de Compostela (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento "Certificado de Aptitud Pedagógica" conseguito il 5 aprile 2002 presso la Universidade de Santiago de Compostela (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Sandra María Candal Bello, nata a Curtis (Spagna) il 29 novembre 1977, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A - Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12775

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Barclay Barbarian 490 a nome dell'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Barclay Barbarian 490 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7288 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Barclay Barbarian 490 fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY BARBARIAN 490 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Barclay Chemicals Manifacturing Ltd – Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15027.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BARCLAY BARBARIAN 490

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:
GLIFOSATE ACIDO puro g. 40.03 (=490 g/L)
(da sale isopropilamminico)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto:
250[1]-500[1] mL 1[1]–2[1]–5[1]–10[1]–20[1]-200[2]-1000[2] L

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocarea lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.**

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – Tel. 059586511

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barclay Barbarian 490 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.4 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.

Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.

Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.

1,1 – 2,9 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp.* (senecio), *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)

2,9 – 3,7 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)

3,7 – 5,1 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*

5,9 – 7,3 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)

8,8 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).

Arbusti

2,9 – 4,4 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)

7,3 – 8,8 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Barclay Barbarian 490 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1] **Il contenitore non può essere riutilizzato**
[2] **ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 13 GIU. 2011

11A12662

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Maltoato reg. n. 14741 a nome dell'Impresa Lainco S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell' 11 giugno 2009 presentata dall'Impresa Lainco Srl,con sede legale in Barcellona (Spagna), Pol. Ind. Cav Bizet 8-12, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Maltoato contenente la sostanza attiva esfenvalerate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 3 aprile 2001 di inclusione della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2000/67/EC della Commissione del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Plinto, registrato al n.14750;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo 194/95, all'Impresa Lainco Srl per la registrazione del prodotto fitosanitario Maltoato;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 aprile 2011 prot.13815 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui risulta che l' Impresa in indirizzo ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Maltoato fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva esfenvalerate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Lainco Srl, con sede legale in Barcellona (Spagna), Pol. Ind. Cav Bizet 8-12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MALTOATO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,250 – 1 – 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Lainco S.A. – P.I. Can Jardí - Barcellona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14741.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MALTOATO

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Partita n.
COMPOSIZIONE :
Esfenvalerate 2,8% (=25 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Nocivo per ingestione; Irritante per la pelle; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; Non respirare i vapori; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LAINCO S.A.
Pol. Ind Can Jardi, Avda. Bizet 8-12
08191Rubi, Barcelona (Spagna)
Tel +34 93 586 20 15

Officina di produzione: LAINCO S.A. – P.I. Can Jardí - Barcellona (Spagna)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto: litri 0,250 – 1 – 5

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni energiche scatenante anafilassi, ipertermia, sudorazione. edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
N.B. I diluenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni,

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi fitofagi.
La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti delle piante da proteggere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione di :

Coltura	Fitofago	DOSE in ml/hl di acqua
Vite	Tignoletta (*Lobesia botrana*)	0.4 - 0.6 l/ha massimo 2 trattamenti
	Tortrice (*Sparganothis* spp.)	
Pomodoro in pieno campo e serra	Larve di Nottue (*Heliothis armigera, Autographa gamma*)	0.4 - 0.6 l/ha massimo 2 trattamenti

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 5-10 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 8-12 su erbacee.
Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari impiegabili contro altri fitofagi e parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate. Comunque, dato che non tutte le possibili combinazioni sono siate esaminate, é consigliabile verificare la stabilità e selettività delle miscele che si intende attuare. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le nonne precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta,

FITOTOSSICITÀ
Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo.

RISCHI DI NOCIVITÀ
- Il prodotto è tossico per le api. Non trattare in fioritura.
- E' buona norma avvisare gli apicoltori locali 48 ore prima del trattamento. Per pomodori in serra si raccomanda di non usare api o bombi nel momento del trattamento e per almeno un giorno dopo il trattamento.
- Durante il trattamento utilizzare una fascia di rispetto di 10 mt dai corpi idrici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE; 3 GIORNI PER POMODORO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 1 5 AUG. 2011

11A12663

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Sfenvalo Star reg. n. 14752 a nome dell'Impresa Lg Life Sciences Uk Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 2 luglio presentata dall'Impresa Lg Life Sciences Uk Ltd

con sede legale in London (UK), W 1S 1HU, 5th Floor, Hanover Square, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Sfenvalo Star contenente la sostanza attiva esfenvalerate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 3 aprile 2001 di inclusione della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2000/67/EC della Commissione del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Plinto, registrato al n.14750;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo 194/95, all'Impresa LG Life Sciences per la registrazione del prodotto fitosanitario Sfenvalo Star;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 aprile 2011 prot.13823 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2011 da cui risulta che l' Impresa in indirizzo ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Sfenvalo Star fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva esfenvalerate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Lg Life Sciences Uk Ltdcon sede legale in London (UK), W 1S 1HU, 5th Floor, Hanover Square, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SFENVALO STAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,250 – 1 – 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera LG Life Sciences, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan – Republic of Korea.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14752.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SFENVALO STAR

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Partita n.
COMPOSIZIONE :
Esfenvalerate 2,8% (= 25 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Nocivo per ingestione; Irritante per la pelle; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Evitare il contatto con la pelle; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

LG Lifesciences UK Ltd
5th Floor, 17 Hanover Square
London W1S 1HU (United Kingdom)
Tel. +44 20 7917 8500

Officina di produzione: LG Life Sciences, Onsan-eup , Ulju-gun, Ulsan – Republic of Korea
Ministero della Salute n° xxxxx del xx/xx/xxxx Contenuto: litri 0,250 – 1 – 5

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni energiche scatenante anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. I diluenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni,

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi fitofagi.
La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti delle piante da proteggere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione di :

Coltura	Fitofago	DOSE in ml/hl di acqua
Vite	Tignoletta (*Lobesia botrana*)	0.4 - 0.6 l/ha massimo 2 trattamenti
	Tortrice (*Sparganothis* spp.)	
Pomodoro in pieno campo e serra	Larve di Nottue (*Heliothis armigera, Autographa gamma*)	0.4 - 0.6 l/ha massimo 2 trattamenti

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 5-10 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 8-12 su erbacee.
Quando si effettuano interventi con pompe a volumè ridotta. (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari impiegabili contro altri fitofagi e parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate. Comunque, dato che non tutte le possibili combinazioni sono siate esaminate, é consigliabile verificare la stabilità e selettività delle miscele che si intende attuare. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le nonne precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta,

FITOTOSSICITÀ
Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo.

RISCHI DI NOCIVITÀ
- Il prodotto è tossico per le api. Non trattare in fioritura.
- E' buona norma avvisare gli apicoltori locali 48 ore prima del trattamento. Per pomodori in serra si raccomanda di non usare api o bombi nel momento del trattamento e per almeno un giorno dopo il trattamento.
- Durante il trattamento utilizzare una fascia di rispetto di 10 mt dai corpi idrici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE; 3 GIORNI PER POMODORO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 15 LUG. 2011

11A12664

DECRETO 26 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Nuance registrato al n. 14434 a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 24 luglio 2008 presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 32/28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CHA 63A/6310 contenente la sostanza attiva tribenuron;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/EC della Commissione del 19 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 maggio 2011 prot.15587 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2011 da cui risulta che l' Impresa Cheminova Agro Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Nuance;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Nuance fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tribenuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 28/32 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NUANCE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tribenuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 – 20 – 50 – 100 – 250.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Cheminova A/S – Thyboronvej – DK- 7673 Harboore (Danimarca).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14434.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NUANCE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

NUANCE Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene tribenuron metile: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto netto: g 10-20-50-100-250 **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante acquatiche rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
NUANCE è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, NUANCE blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

EPOCA DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

DOSI D'IMPIEGO: 10-15 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. È attivo su: Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare NUANCE alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
NUANCE, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
  c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
  d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Dopo un trattamento con NUANCE si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITÀ
NUANCE è compatibile con prodotti a base di carfentrazone etile, fluroxipyr, fenoxaprop-p-etile e con clodinafop-propargil. In caso di miscela versare nella botte prima NUANCE e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non trattare dopo la fase di foglia bandiera non avvolta al culmo, ligula appena visibile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 LUG. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NUANCE

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

NUANCE Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene tribenuron metile: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **g 10-20- 50-100** PARTITA N.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26·07·2011

11A12665

DECRETO 26 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Folpan Star registrato al n. 13298 a nome dell'Impresa Makhteshim Chemical Works.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda del 10 maggio 2006 presentata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia con sede legale in Bergamo,Via G. Falcone 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Folpan Star contenente le sostanze attive dimetomorf e folpet;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva folpet nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva dimetomorf, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 maggio 2011 prot.16196 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2011 da cui risulta che l' Impresa Makhteshim Chemical Works rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Folpan Star fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 di entrambe le sostanze attive folpet e dimetomorf, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Chemical Works rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia con sede legale in Bergamo,Via G. Falcone 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLPAN STAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione di entrambe le sostanze attive folpet e dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 – 500; kg 1 - 5 – 10 – 20 – 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Makhteshim Chemical Works Ltd – P.O.B. 60 – Beer Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13298.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOLPAN STAR Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione:
- Dimetomorf puro g 11,3
- Folpet puro g 60
- coformulanti q.b.a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni –prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva (Israele)
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl – Via G. Falcone, 13 – 24126 Bergamo Tel. 035 328811

Officina di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - P.O.B. 60 - Beer Sheva (Israele)

Contenuto: 250 – 500 g; 1-5-10-20-25 Kg

Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DIMETOMORF 11% e FOLPET 60%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
DIMETOMORF: -----.
FOLPET: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia;

FOLPAN S TAR

(granuli idrodispersibili)
FUNGICIDA A SISTEMIA LOCALE E DI COPERTURA PER VITE, POMODORO

irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
FOLPAN STAR è un fungicida antiperonosporico in granuli idrodispersibili che esplica attività locosistemica, translaminare e di copertura in grado di interferire con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo, causando la degradazione della stessa e la conseguente morte del patogeno. L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora è sia preventiva che curativa. Infatti dimetomorf (fungicida CAA) e folpet (fungicida multi-sito), principi attivi complementari nel meccanismo d'azione ed appartenenti a due famiglie chimiche diverse, sono in grado di bloccare la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Il prodotto, grazie alla presenza di folpet, possiede anche un'azione frenante sullo sviluppo della Muffa grigia e, su pomodoro, anche su altri patogeni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE (esclusivamente per uve da vino; da non usare per uve da tavola): contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), alla dose di 180-200 g/hl (1,8-2 kg/ha) con attività collaterale verso Muffa grigia(*Botrytis cinerea*). I trattamenti vanno distanziati di 10-12 giorni fino alla fase di allegagione compresa, in funzione dell'andamento climatico e della incidenza della malattia. Dalla fase di pre-chiusura grappolo alla raccolta proseguire la protezione antiperenosporica con fungicidi con diverso meccanismo di azione. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno con i fungicidi CAA.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), alla dose di 160-200 g/hl (1,6 -2 kg/ha) nei periodi favorevoli all'infezione ed a intervalli di 8-10 giorni con attività collaterale verso Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno con i fungicidi CAA.

ISTRUZIONI PER L'USO: **Versare la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.**

COMPATIBILITÀ
FOLPAN STAR non è miscibile con prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE, 7 GIORNI PER POMODORO.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

26 LUG. 2011

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11A12666

ORDINANZA 4 agosto 2011.

Divieto di vendita a soggetti minori di anni 16 di sigarette elettroniche contenenti nicotina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni:

Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che vieta la vendita di tabacchi e generi di monopolio tabacco a persone minori di anni 16 e successive modificazioni;

Tenuto conto che mancano le conoscenze, relativamente alla maggior parte dei sistemi elettronici per l'inalazione di nicotina, sugli effetti sulla salute dei composti organici e dei prodotti per la vaporizzazione in essi utilizzati:

Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;

Considerato che non si può escludere l'esistenza di un rischio che i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta;

Acquisito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 19 gennaio 2011:

a) ha ritenuto che «allo stato attuale

manchino le conoscenze relativamente alla maggior parte dei sistemi elettronici in questione, sugli effetti sulla salute dei composti organici e dei prodotti per la vaporizzazione in essi utilizzati; manchino studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza dei dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo;

manchino evidenze che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano da un lato il mantenimento della dipendenza da nicotina e dall'altro promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigaretta;

manchi una specifica regolamentazione per gli stessi»;

b) ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16»;

Ritenuti pertanto sussistenti, in linea con le raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità, i presupposti di contingibilità e urgenza per l'adozione di misure cautelative a tutela della salute dei minori, mediante l'estensione del divieto di vendita ai minori di anni 16, già esistente per i derivati del tabacco, alle sigarette elettroniche con presenza di nicotina, per 12 mesi, nelle more della definizione di una regolamentazione complessiva di tali dispositivi elettronici sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è vietata la vendita a soggetti minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

Art. 2.

1. Le Autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 288

11A12783

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori della società Kata'ne Handling srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 23 febbraio 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Kata'ne Handling srl, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2013;

Visto il decreto n. 58608 del 6 aprile 2011 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa per il periodo decorrente dal 1° marzo 2011 al 31 agosto 2011 (I semestre);

Vista l'istanza con la quale la società Kata'ne Handling srl ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 28 febbraio 2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa per il periodo dal 1° settembre 2011 al 28 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, della società Kata'ne Handling srl, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 28 febbraio 2012:

unità: Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa

matricola INPS: 2109669874

pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A12784

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 6 settembre 2011.

Modifica al decreto 15 giugno 2010 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Galina Abdoulaeva, del titolo professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto il proprio decreto datato 15 giugno 2010 con il quale si riconosceva alla sig.ra Abdoulaeva Galina il titolo di formazione professionale conseguito nella Federazione Russa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania, previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale;

Vista l'istanza del 16 aprile 2011 con la quale la richiedente ha chiesto la modifica della misura compensativa in quanto ancora in attesa dell'organizzazione della prescritta prova attitudinale da parte della regione Campania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione della modifica;

Decreta:

Alla sig.ra Abdoulaeva Galina, cittadina italiana nata a Bopkyta Vorkuta il 9 dicembre 1949, la misura compensativa precedentemente individuata in una prova attitudinale orale è modificata in un tirocinio di adattamento della durata di mesi 12 che sarà organizzato dalla regione Campania, come indicato nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto 15 giugno 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2011

Il capo Dipartimento: CITTADINO

———

ALLEGATO *A*

Il contenuto del tirocinio di adattamento di 12 mesi, finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Abdoulaeva Galina, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito: Regione Campania.

Tenuto conto che la sig.ra Abdoulaeva, di seguito detta tirocinante, risulta essere un "professionista" già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate.

STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

CARATTERE E STORIA DEL TERRITORIO: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

TRADIZIONE E MANIFESTAZIONI: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

ITINERARI TURISTICI: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di Guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Regione Campania la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Regione Campania.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Regione Campania una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di Guida Turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, si rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (art. 9 e 10 della legge Regionale 11/86).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla L.R. 11/86 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

11A12603

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bonfiglio Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto l'art. 27 del sopra citato decreto legislativo che consente, per le attività elencate nell'all. IV, il riconoscimento professionale subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro;

Vista l'istanza del sig. Bonfiglio Francesco, cittadino italiano nato a Palermo il 4 luglio 1962, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto in quanto il sig. Bonfiglio ha documentato la durata e la forma dell'esperienza professionale, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Al sig. Bonfiglio Francesco - cittadino italiano, nato a Palermo il 4 luglio 1962 -, è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo in quanto l'interessato ha documentato la durata e la forma dell'esperienza professionale, così come previsto dall'art. 29,comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il capo Dipartimento: CITTADINO

11A12602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Assegnazione di risorse per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione e di collettamento fognario nei comuni di Montereale e Capitignano (Bacino del fiume Aterno-Pescara). (Deliberazione n. 50/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e visto in particolare, l'articolo 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la legge 24 giugno 2009, n. 77, di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, della predetta legge n. 77/2009, il quale prevede, fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui alla medesima legge, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Visto inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le ordinanze di protezione civile 9 marzo 2006, n. 3504 e 4 ottobre 2007, n. 3614, con le quali è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno e ne sono stati individuati poteri e responsabilità;

Vista l'ordinanza di protezione civile 22 dicembre 2009, n. 3833, che prevede, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, l'assunzione, da parte del presidente della Regione Abruzzo, delle funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Viste le proprie delibere del 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009) e del 6 novembre 2009, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/2010), con le quali è stata disposta — a carico del citato Fondo strategico — l'assegnazione di 3.955 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dalla richiamata legge n. 77/2009 a favore della Regione Abruzzo;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, n. 17547 del 3 maggio 2011, con la quale è stata trasmessa a questo Comitato la proposta di finanziamento del progetto relativo alla realizzazione e all'adeguamento degli impianti di depurazione e collettamento fognario nei comuni di Capitignano e di Montereale (bacino del Fiume Aterno-Pescara), per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro, con copertura a valere sul Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera *b)*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e considerata l'urgenza segnalata in proposito dal Ministero proponente;

Considerato che, a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, si sono verificate diffuse dispersioni di acque reflue e di liquami nel territorio dei due comuni sopracitati, che peraltro sono stati inseriti nel cosiddetto «cratere sismico», avendo subìto rilevanti danni al patrimonio abitativo ed infrastrutturale;

Considerato che sul citato progetto, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha segnalato, con propria nota n. 5212 del 17 novembre 2010, l'inidoneità dell'opera a generare ricavi sufficienti a creare condizioni di autofinanziamento;

Ritenuto necessario accordare con urgenza il finanziamento richiesto la cui copertura, alla luce del confronto svolto in seduta, viene posta a carico del citato Fondo strategico e in particolare della assegnazione di 3.955 milioni di euro di cui alle delibere di questo Comitato n. 35 e n. 95/2009, considerata la natura dell'intervento che non rientra pienamente tra le finalità del Fondo infrastrutture inizialmente individuato dal Ministero proponente;

Rilevato in seduta l'accordo in merito da parte dei Ministri presenti e del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Delibera:

1. Per il finanziamento degli interventi di realizzazione e adeguamento degli impianti di depurazione e collettamento fognario dei comuni di Capitignano e di Montereale (bacino del Fiume Aterno-Pescara), gravemente danneggiati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, viene disposto l'utilizzo di 4,8 milioni di euro, a valere sulla complessiva dotazione di 3.955 milioni di euro già assegnata da questo Comitato, a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per le esigenze di ricostruzione e le altre misure da realizzare nella Regione di cui alle proprie delibere n. 35 e n. 95/2009 richiamate in premessa.

L'erogazione di tali risorse sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

2. Il Commissario delegato per fronteggiare la crisi socio-economico-ambientale dell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, di cui alle citate ordinanze n. 3504/2006 e n. 3614/2007 e il Commissario delegato per la ricostruzione, presidente della Regione Abruzzo, di cui all'ordinanza n. 3833/2009, individueranno opportune forme di raccordo per la realizzazione degli interventi e per la gestione delle risorse attribuite con la presente delibera, riferendo a questo Comitato sullo stato di realizzazione

degli interventi con relazioni a cadenza semestrale, a partire dalla situazione rilevata al 31 dicembre 2011.

3. Il Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà fornire il proprio supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater*, della legge n. 77/2009 richiamata in premessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 5

11A13068

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Presa d'atto dell'Accordo di Programma 4 agosto 2010 «Per la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco e l'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia». (Deliberazione n. 6/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la nota 29 ottobre 2010, n. 568543/B.000.01 della Regione Veneto, con la quale la medesima si esprime favorevolmente circa la necessità di perfezionare l'inserimento della «piattaforma portuale d'altura» nel Programma delle infrastrutture strategiche, con la sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro fra il Governo e la Regione Veneto;

Vista la nota 15 dicembre 2010, n. 51119, con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'Accordo di programma sottoscritto in data 4 agosto 2010 tra il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Autorità portuale di Venezia «per la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco e l'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia»;

Vista la nota 2 maggio 2011, n. 17221, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato della presa d'atto del predetto Accordo di programma;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

che con delibera del 3 aprile 2003 il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 4, ha stabilito, tra l'altro, di procedere con la redazione del progetto esecutivo delle opere alle bocche di porto in modo da garantire contemporaneamente le esigenze di regolazione delle maree per la salvaguardia della laguna di Venezia, di accesso permanente alla bocca di Malamocco, in modo da garantire la continuità dell'agibilità portuale in qualsiasi condizione meteo, e di estromissione dalla laguna del traffico petrolifero;

che in data 16 settembre 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra il Magistrato alle Acque di Venezia e il Presidente dell'Autorità portuale di Venezia per l'adeguamento della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco, anche al fine di tenere conto dei futuri scenari di traffico di navi «new panamax»;

che in data 4 agosto 2010 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di programma tra il Magistrato alle Acque di Venezia e il Presidente dell'Autorità portuale di Venezia che, per il perseguimento degli obbiettivi di estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia e di consentire la gestione del traffico merci di navi «new panamax», prevede la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco, strutturata per consentire:

le funzioni di «porto rifugio»;

l'attracco e lo scarico delle navi che trasportano petrolio greggio, con collegamento per mezzo di apposite tubazioni agli impianti di stoccaggio e raffinazione presenti in ambito lagunare, con l'obiettivo di non utilizzare più il terminal di S. Leonardo;

la movimentazione di container in altura, per l'alimentazione della piattaforma portuale e logistica in corso di realizzazione nelle aree ex Syndial e ex Montefibre a Marghera e dei terminal portuali esistenti e futuri;

la movimentazione di rinfuse secche, con allontanamento da Marghera dei traffici carboniferi per l'alimentazione delle centrali termoelettriche esistenti;

che tale Accordo, tra l'altro, prevede la realizzazione e/o adeguamento di:

interventi di grande infrastrutturazione necessari (dighe foranee);

la realizzazione/adeguamento dei terminal e delle pipeline di raccordo tra il terminal d'altura agli impianti di stoccaggio e raffinazione già presenti in ambito lagunare e attualmente serviti del terminal portuale di San Leonardo;

che la relazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede che, per l'avvio della progettazione della diga perimetrale, del porto rifugio, degli accosti (sostitutivi di quelli del terminal di S. Leonardo) per lo scarico dei prodotti petroliferi e delle tubazioni di collegamento con gli impianti portuali degli impianti d'altura per lo scarico petroli, saranno impegnate risorse stanziate a valere sulla legge n. 798/1984;

che per quanto attiene invece alla copertura dei costi di realizzazione delle predette opere, compresi i terminal container e rinfuse secche, la citata relazione istruttoria rimanda al completamento della fase di progettazione, valutando tra le forme di finanziamento anche il ricorso a forme di PPP;

che l'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera n. 81/2010, prevede l'avvio delle procedure di inserimento dell'opera «Hub Portuali e Interportuali Nuova piattaforma d'altura

a servizio area portuale e logistica di riconversione aree industriali di Marghera» nel Programma delle infrastrutture strategiche, secondo le procedure previste dalla legge n. 443/2001 e previo aggiornamento dell'Intesa generale quadro con la Regione Veneto;

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a informare questo Comitato in merito alla stipula dell'aggiornamento dell'Intesa generale quadro con la Regione Veneto e alla definizione dell'*iter* di inserimento dell'opera in esame nel Programma delle infrastrutture strategiche secondo le procedure previste dalla legge n. 443/2001.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 372

11A13069

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 5 agosto 2011.

Rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua termale denominata «Vita Terme Diano Castello», della ditta I.T.A. Piscine S.r.l., in Diano Castello. (Deliberazione n. 995).

(*Omissis*).

LA GIUNTA REGIONALE

ALL'UNANIMITÀ HA APPROVATO IL PROVVEDIMENTO:

(*Omissis*).

Delibera:

1) di rilasciare, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta I.T.A. Piscine S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00233350081), con sede in Diano Castello (Imperia), via Seuta, s.n.c., la concessione mineraria per sfruttamento di acqua minerale ad uso termale denominata «Vita Terme Diano Castello», sita in comune di Diano Castello (Imperia), per anni dieci dalla data della presente deliberazione;

2) l'area della concessione mineraria in argomento — che ha superficie di ha 1,00, entro la quale la ditta concessionaria potrà eseguire lavori di coltivazione relativi allo sfruttamento minerario — è descritta nel verbale di delimitazione indicato nelle premesse ed è segnata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1:5000; il verbale e i piani topografici sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) la predetta ditta è tenuta a:

a) corrispondere alla Regione Liguria, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il canone annuo anticipato di € 155,65, pari al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, così come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonché la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a € 1.666,09;

b) eseguire il programma generale di sfruttamento minerario comprensivo degli interventi in esso indicati;

c) informare, ogni quattro mesi, la Regione Liguria dell'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

d) eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della Regione Liguria, la misura della portata delle sorgenti interessate;

e) procedere alla effettuazione delle analisi fisiche, chimico-fisiche e batteriologiche sui campioni prelevati alla presenza di dipendenti della Regione Liguria, con tempi e modalità, ai sensi delle normative vigenti;

f) attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione, venissero comunque impartite dalla Regione Liguria per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie;

g) comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste ed a fornire ai funzionari della Regione Liguria, all'uopo incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori;

h) far pervenire alla Regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari;

i) notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di consegna, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A12772

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» in «Liguria di Levante» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di La Spezia, dalla CIA di La Spezia e l'Unione Provinciale Agricoltori di La Spezia, intesa ad ottenere modifiche della Indicazione Geografica Tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» in «Liguria di Levante» e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 14 e 15 settembre 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «LIGURIA DI LEVANTE»

Art. 1.
(Denominazione dei vini)

L'indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco, anche nella tipologia frizzante;

Malvasia di Candia;

Trebbiano toscano;

Rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;

Canaiolo;

Ciliegiolo;

Merlot;

Pollera nera;

Sangiovese;

Sirah;

Rosato;

Passito.

Art. 2.
(Base ampelografica)

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno o più vitigni a bacca bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Malvasia di Candia: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Trebbiano toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Rosso: da uno o più vitigni a bacca rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Rosato: da uno o più vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Passito: da uno o più vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Art. 3.
(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell'intero territorio della provincia di La Spezia.

Art. 4.
(Norme per la vinificazione)

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. l devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.3 - Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» non deve essere superiore a 11 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Liguria di Levante» Bianco: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Malvasia di Candia: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Rosso: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Canaiolo: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Merlot: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Pollera nera: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Sangiovese: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Sirah: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Rosato: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Passito: 13,00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
(Norme per la vinificazione)

5.1 - Vinificazione ed elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate, elaborate e all'interno dell'intero territorio della provincia di La Spezia.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.

La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termoidrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.

5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	*Resa uva/vino %*	*Prod. max vino hl/ha*
Bianco	80%	88
Malvasia di Candia	80%	88
Trebbiano toscano	80%	88
Rosso	80%	88
Canaiolo	80%	88
Ciliegiolo	80%	88
Merlot	80%	88
Pollera nera	80%	88
Sangiovese	80%	88
Sirah	80%	88
Rosato	80%	88
Passito	45%	49,5

Art. 6.
(Immissione al consumo)

I vini a indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» all'ato dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Liguria di Levante» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

odore: delicato, gradevole, persistente, lievemente fruttato, composito;

sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato, caratteristico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Liguria di Levante» Malvasia di Candia:

colore: giallo paglierino vivo;

odore: fine, delicato, caratteristico,

delicatamente aromatico;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Liguria di Levante» Trebbiano toscano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

odore: delicato, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, fresco, armonico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Liguria di Levante» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, vinoso, fruttato,

caratteristico, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Canaiolo:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, vinoso, fine;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino più o meno intenso, vivo;

odore: delicato, fine,vinoso, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico, delicatamente fruttato;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, vinoso, lievemente fruttato e vegetale, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, di discreto corpo;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Pollera nera:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, vinoso, piuttosto composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: deciso, vinoso, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, lievemente amarognolo;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Syrah:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, vinoso, composito, delicatamente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico, deciso, di buon corpo;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Rosato:

colore: rosa tenue o chiaretto, vivo;

odore: delicato, vinoso, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 17,00 g/l.

«Liguria di Levante» Passito:

colore: giallo dorato intenso, vivo, tendente all'ambrato;

odore: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e delicatamente mieloso;

sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 24 meq/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 13,50% vol svolti;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

Art. 7.
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.1 - Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.2 - Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.

Art. 8.
(Confezionamento)

8.1 - Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

8.2 - Recipienti e tappatura.

È autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.

11A12629

REGIONE PUGLIA

Variante dell' art. 36 del Regolamento edilizio.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1630 del 19 luglio 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, la variante al R.E. del comune di Putignano, adottata con D.C.C. n. 105 del 29 dicembre 2008 nei termini riportati nel parere n. 15/2011 del CUR.

11A12812

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-232) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00